

# **Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale COLLINARE**

## **DELIBERAZIONE N. 10 DELLA SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 2025**

**OGGETTO: Modalità di gestione e di partecipazione dell'utenza al costo della quota sociale delle strutture per la disabilità per l'anno 2026.**

Il giorno 25 novembre 2025 alle ore 18.00, presso la Sala "Santovito" dell'Ospedale di San Daniele del Friuli, come da convocazione prot. n. 185459 del 20.11.2025 a firma del Presidente dell'Assemblea, sig. Vicesindaco del Comune di Flaibano Felice Gallucci, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Collinare, nella persona dei rappresentanti dei Comuni come sotto indicati:

<b>Comune</b>	<b>Carica Sindaco/Vicesindaco o Assessore competente in materia di politica sociali con delega</b>	<b>Presenti/assenti</b>
Comune di Buja	Assessore Jessica Spizzo	Presente
Comune di Colloredo di M.A.	Assessore Davide Cecchini	Presente
Comune di Coseano	Assessore Michela Munini	Presente
Comune di Dignano	Assessore Rachele Orlando	Presente
Comune di Fagagna	Assessore Sonia Zanor	Presente
Comune di Flaibano	Vicesindaco Felice Gallucci	Presente
Comune di Forgaria nel Friuli	Vicesindaco Luigino Ingrassi	Presente
Comune di Majano	Sindaco Elisa Giulia De Sabbata	Assente
Comune di Moruzzo	Sindaco Roberto Pirrò	Presente
Comune di Ragogna	Assessore Carlo Novelli	Presente
Comune di Rive d'Arcano	Sindaco Gabriele Contardo	Presente
Comune di San Daniele del Friuli	Sindaco Pietro Valent	Presente
Comune di San Vito di Fagagna	Assessore Ilca Rosa Fabbro	Presente (entrata 18.15)
Comune di Treppo Grande	Sindaco Sara Tosolini	Presente

Partecipano senza diritto di voto il Presidente della Comunità Collinare del Friuli avv. Luigino Bottoni, il Direttore Generale dott. Denis Caporale, il Direttore dei Servizi sociosanitari dott. Massimo Di Giusto, l'assessore di Flaibano Rossella Petrozzi, l'assessore di San Daniele del Friuli Daniela Cominotto ed il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dott.ssa Elisa Vidotti, che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

Sono presenti 13 (tredici) componenti. Il Presidente Felice Gallucci espone l'oggetto al presente punto dell'ordine del giorno, e su questo l'Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Collinare adotta la seguente deliberazione:

**L'ASSEMBLEA DEI SINDACI**

**VISTA** la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

**VISTA** la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27, recante “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”;

**VISTA** la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22, recante “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006”;

**VISTA** la legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), la cui entrata in vigore il 01.01.2023 ha determinato, a norma dell’articolo 28, l’abrogazione, salvo specifiche ultrattivitÀ, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>);

**PRESO ATTO** che dal 01.01.2026 si considera concluso il processo di transizione al nuovo assetto istituzionale e organizzativo degli interventi a favore delle persone con disabilità di cui alla DGR n. 1691 del 30 ottobre 2023 e per tanto entra a pieno regime l’applicazione della LR 16/2022;

**RILEVATE** le competenze attribuite ai comuni dall’art. 17 della LR 16/2022 ed in particolar modo dal comma 5 bis,

**DATO ATTO** che i criteri di riparto del Fondo sociosanitario per la disabilità sono espressi nella DGR 2062/2024;

**VISTO** che l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, in qualità di Ente Gestore dei servizi per la disabilità si era già dotata di un Regolamento per la partecipazione delle persone con disabilità al costo delle rette delle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e dei servizi innovativi, allegato alla presente deliberazione;

**CONSIDERATA** la necessità da parte del Servizio Sociale di regolamentare le modalità applicative per la partecipazione delle persone con disabilità al costo delle rette delle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e dei servizi innovativi per l’anno 2026, nelle more dell’applicazione delle future linee guida regionali;

**SENTITA** l’illustrazione del contenuto da parte della dott.ssa Vidotti, come da verbale della seduta del 25 novembre 2025;

**PROCEDUTOSI** a votazione a scrutinio palese – presenti e votanti n. 13;

**CON VOTI** espressi per alzata di mano, con n. 13 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto;

## **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di adottare** in via transitoria per l’anno 2026 ed in continuità con le annualità precedenti il regolamento adottato da ASUFC per la partecipazione delle persone con disabilità al costo delle rette delle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e dei servizi innovativi, allegato parte integrante della presente deliberazione;

- 2) **di garantire** per l'anno 2026 la quota sociale del costo delle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e dei servizi innovativi, mediante il trasferimento ad ASUFC delle quote del Fondo Sociale Regionale per la Disabilità, della quota di compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi e delle quote dei Comuni calcolate in misura pari a quanto già versato nel 2025;
- 3) **di dar mandato** ad ASUFC affinché garantisca anche per il 2026 la attuale modalità di gestione amministrativa delle rette delle strutture suddette.

**Il Presidente**  
*Felice Gallucci*  
(f.to digitalmente)

**Regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità al costo delle rette delle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e dei servizi innovativi.**

**Art. 1 – Finalità, oggetto e destinatari del Regolamento**

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le procedure per il calcolo delle quote di compartecipazione al pagamento dei servizi erogati in strutture residenziali, semiresidenziali e servizi innovativi afferenti alla Direzione dei Servizi Sociosanitari dell'Asufc, Ente delegato dai Comuni del comprensorio territoriale dell'ex Aas3, alla gestione delle strutture e dei servizi per la disabilità (di seguito denominato Ente Gestore).
2. Le strutture e i servizi interessati possono essere sia a gestione diretta e/o esternalizzata, che convenzionati con quest'Azienda.
3. La compartecipazione costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate, sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà e in relazione alla situazione economica del beneficiario e del relativo nucleo familiare.
4. I destinatari del presente regolamento sono persone con disabilità che usufruiscono dell'accoglienza presso strutture socioassistenziali di tipo residenziale, semiresidenziali e/o di servizi innovativi.
5. Le accoglienze devono essere coerenti con la normativa regionale di riferimento, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa e libertà di scelta.

**Art. 2 – Descrizione e determinazione della compartecipazione**

1. Per compartecipazione al costo dei servizi si intende la quota a carico degli ospiti, determinata secondo le modalità previste dall'articolo 3 del presente regolamento.
2. La condizione economica degli utenti viene calcolata secondo le modalità previste dall'articolo 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e dal presente Regolamento.

### **Art. 3 - Modalità di calcolo della quota di compartecipazione ai servizi residenziali**

1. La quota di compartecipazione che resta a carico dell'Ente gestore, ovvero dei Comuni, al netto del contributo regionale, è stabilita come differenza tra il costo della struttura residenziale a ciclo continuativo presso cui è inserita la persona assistita e la quota di compartecipazione dell'ospite.
2. Per strutture residenziali si intendono due tipologie:
  - a) gestione diretta aziendale e/o esternalizzata
  - b) strutture convenzionate con l'ente gestore.

Il costo delle strutture sia di tipo a) che b) viene determinato dal Bilancio Consuntivo dell'anno precedente.

Per le strutture di cui alla lettera a) il costo è calcolato considerando tutte le spese di gestione nonché quota parte dei costi generali riferiti alle funzioni amministrative proprie dell'Ente Gestore. Per le strutture di cui alla lettera b) viene considerata la retta giornaliera pro-capite dovuta alla struttura convenzionata, nonché quota parte dei costi generali riferiti alle funzioni amministrative proprie dell'Ente Gestore.

3. La quota di compartecipazione a carico dell'utente è determinata dalla somma della quota fissa e della quota variabile. La quota fissa è il valore della quota da corrispondere in funzione dei livelli di disabilità/non autosufficienza di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013, al netto della quota personale per le piccole spese. La quota variabile corrisponde al valore ISEE, calcolato in base all'ISEE socio-sanitario residenziale a ciclo continuativo elaborato ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DPCM 159/2013, considerato fino a copertura della retta stessa.
4. Nella fattispecie che la quota fissa e il valore ISEE non concorrono alla copertura della retta, come ulteriore criterio di selezione dei beneficiari di cui all'art. 2 comma 1 del DPCM 159/2013, la quota di compartecipazione verrà integrata da una quota del patrimonio mobiliare, al netto della quota già valorizzata nell'ISEE, per valori superiori ad euro 6.000,00, come meglio dettagliato al comma 5 dell'allegato 1 del presente regolamento.
5. Nel caso in cui il beneficiario, durante il periodo di inserimento in struttura, percepisca redditi o ulteriori risorse non dichiarate in sede di domanda o di revisione o comunque sia variata la sua condizione economica, il beneficiario stesso o il tutore/curatore/amministratore di sostegno o il familiare di riferimento oppure la struttura convenzionata sono tenuti a comunicare tempestivamente agli Uffici Amministrativi della Direzione dei Servizi Sociosanitari la variazione della condizione economica. Tale comunicazione comporta un ricalcolo della quota di compartecipazione.
6. Qualora dovessero entrare nella disponibilità dell'ospite eventuali arretrati relativi ad indennità e/o emolumenti pensionistici, gli stessi dovranno essere utilizzati per il rimborso all'Ente Gestore in misura comunque non superiore a quanto dalla stessa anticipato.
7. In caso di valori di ISEE o di patrimonio elevati pur a fronte di una modesta liquidità mensile è facoltà dell'Ente Gestore, in alternativa al conseguente versamento della quota massima, procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, fermo restando che il ricavato è vincolato al pagamento della retta, con conseguente titolo, in capo all'Ente Gestore, di rivalersi sui beni della persona accolta anche in sede successoria.

8. In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, l'ISEE è integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica del figlio medesimo, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013. La componente non è calcolata:
  - a. quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013;
  - b. quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estranchezza del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.
9. Viene riconosciuto all'ospite un importo forfettario per le piccole spese personali. Le somme lasciate nella disponibilità della persona assistita devono essere utilizzate esclusivamente per tale finalità.  
L'entità delle somme per le piccole spese personali viene definita al comma 3 dell'allegato 1 del presente Regolamento.
10. Le persone accolte in strutture residenziali frequentanti contemporaneamente anche strutture e servizi semiresidenziali esterni alla comunità, saranno tenute al pagamento della sola retta a carattere residenziale.

#### **Art. 4 - Modalità di calcolo della quota di compartecipazione alle strutture e servizi semiresidenziali ed innovativi**

1. E' prevista una compartecipazione al costo dei servizi semiresidenziali ed innovativi, in funzione della condizione economica determinata in base ad un ISEE valido per prestazioni di natura socio-sanitaria.
2. Le fasce e le contribuzioni di riferimento per le strutture semiresidenziali sono quelle definite al comma 5 dell'allegato 1 del presente Regolamento.  
La quota di compartecipazione è correlata alle giornate di effettiva presenza per la frequenza dei servizi semiresidenziali.  
Per i servizi residenziali la quota di compartecipazione viene ridotta di 1/30,4 soltanto per le giornate di ricovero ospedaliero, escluso il giorno di ricovero e quello di dimissione.
3. Le fasce e le contribuzioni di riferimento per i servizi innovativi sono quelle definite al comma 6 dell'allegato 1 del presente Regolamento.  
La quota di compartecipazione è correlata alle giornate di effettiva presenza.

#### **Art. 5 – Presentazione dell'attestazione ISEE**

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione a carico delle persone che beneficiano dei servizi, le stesse sono tenute a presentare, entro 60 giorni dall'accoglimento, l'attestazione ISEE per prestazioni socio sanitarie (senza omissioni/difformità), redatta ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. ed in corso di validità.

2. Qualora, il richiedente non avesse la possibilità di produrre un ISEE valido per prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo entro la scadenza sopracitata, la compartecipazione sarà temporaneamente determinata in base all'ISEE ordinario con successiva determinazione della compartecipazione ed eventuale recupero delle maggiori somme eventualmente dovute.
3. Nel caso che la persona sia impossibilitata a presentare l'attestazione ISEE, viene considerata a suo carico l'intera quota. L' attestazione consegnata oltre il 60° avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione.

#### **Art. 6 – Revisione annuale della prestazione economica**

1. Il beneficiario o chi ne esercita la tutela legale o il familiare di riferimento si impegnano a sottoscrivere la DSU per ottenere l'Attestazione ISEE per prestazioni socio/sanitarie, entro il 31 marzo di ogni anno o altra diversa data indicata in apposita comunicazione.
2. In base a tale nuova documentazione, l'Ente Gestore provvede d'ufficio alla revisione annuale e alla conseguente rideterminazione della quota di compartecipazione dovuta con decorrenza dal 01 gennaio dell'anno di riferimento.
3. In caso di mancata o incompleta presentazione in tempo utile della documentazione di cui al precedente comma 1, l'utente sarà tenuto a pagare la quota massima fino alla presentazione dell'Attestazione Isee che avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione.

#### **Art. 7 – Controlli**

1. L'Ente Gestore effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e a quant'altro previsto dal presente Regolamento ai fini della determinazione della quota di compartecipazione dovuta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.
2. I controlli sono di tipo formale e sostanziale, diretti ed indiretti, utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso dei Comuni, Enti deleganti delle funzioni. I controlli potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione, eventualmente con l'ausilio dei competenti Organi e Autorità, quali la Guardia di Finanza.
3. In particolare, i controlli possono riguardare la verifica delle dichiarazioni:
  - a. palesemente inattendibili;
  - b. contraddittorie rispetto ad altri dati, fatti e qualità del dichiarante o richiedente e/o di terzi contenuti nella domanda, nelle documentazioni o nella dichiarazione ISEE;
  - c. illogiche rispetto al tenore di vita del richiedente e/o del nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Ente Gestore e/o dei Comuni deleganti;
  - d. con valore ISEE pari a zero.
4. Gli Uffici preposti all'attività di controllo possono, altresì, richiedere all'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori

materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca della prestazione agevolata.

5. Nel caso di errori materiali di modesta entità gli Uffici invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione entro un congruo termine.
6. In ogni caso, qualora all'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di contestazione e di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni si procederà a norma di legge e saranno adottate tutte le misure utili a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

#### **Art. 8 – Riservatezza e trattamento dei dati personali**

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziali, è garantito con l'applicazione delle norme in materia con particolare riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso i competenti Uffici dei Servizi Sociali e/o della Direzione dei Servizi Sociosanitari, al fine di determinare l'ammissione alla prestazione agevolata richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio in forma anonima.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della quota massima di compartecipazione.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

#### **Art. 9 – Deroghe**

1. Sulla base di una relazione argomentata dell'Assistente Sociale, anche in assenza delle informazioni riguardanti la condizione economica del richiedente e/o dei soggetti tenuti alla compartecipazione, in situazioni eccezionali, che verranno valutate di volta in volta, l'Ente gestore garantisce il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutte le persone dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, fatte salve le eventuali azioni di recupero che si ritenesse di dover avviare.

**Art. 10 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2021.

**Art. 11 - Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti.

# **Allegato 1)**

In riferimento al “Regolamento per la compartecipazione delle persone disabili al costo delle rette delle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e servizi innovativi” redatto ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. si seguito si approvano le seguenti quote di riferimento:

**1) Quota fissa Invalidità Civile**

Art. 3 c. 3 del Regolamento

Persone con invalidità compresa tra il 74 e 99%

**quota fissa pari ad € 1.723,15 /anno (detratta la quota di spese personali pari ad € 1.950/anno)**

**2) Quota fissa Invalidità Civile e Indennità di Accompagnamento**

Art. 3 c. 3 del Regolamento

Persone con invalidità e indennità di accompagnamento

**quota fissa pari ad € 5.050,00./anno (detratta la quota di spese personali pari ad € 1.950/anno)**

**3) Quota spese personali**

Art. 3 comma 9 del Regolamento

Si conferma la quota individuata dalla DGR 859/2010 pari ad **€ 150,00/mensili** per 13 mensilità. Tale quota potrà essere soggetta a rivalutazione annuale in base all’indice ISTAT sul costo della vita registrato a gennaio di ciascun anno.

**4) Quota patrimonio mobiliare che rimane a disposizione della persona**

Art. 3 comma 4 del Regolamento

La quota di patrimonio mobiliare che viene lasciata a disposizione della persona è fissata in € € 6.000,00 ed aumentata di € 2.000,00 per ogni componente successivo al primo fino ad una massimo di € 10.000 (DPCM 159/2013 art. 5 comma 6)

## **5) Strutture semiresidenziali**

Fasce e contribuzione di riferimento per le persone inserite nei servizi semiresidenziali:

ISEE di riferimento	Quota giornaliera di contribuzione
Fino a € 6.000,00	€ 4,00
da € 6.000,01 a € 12.000,00	€ 5,00
da € 12.000,01 a € 18.000,00	€ 6,00
da € 18.000,01 a € 24.000,00	€ 7,00
> € 24.000,00	€ 8,00

## **6) Servizi innovativi**

Fasce e contribuzione di riferimento per le persone inserite nei servizi innovativi:

ISEE di riferimento	Quota giornaliera di contribuzione
Fino a € 2.000,00	€ 0,00
da € 2.000,01 a € 4.000,00	€ 2,00
da € 4.000,01 a € 6.000,00	€ 3,50
da € 6.000,01 a € 12.000,00	€ 5,00
da € 12.000,01 a € 18.000,00	€ 6,00
da € 18.000,01 a € 24.000,00	€ 7,00
> € 24.000,00	€ 8,00